



**COMUNE DI MADRUZZO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**Disciplinare sulle modalità di svolgimento in videoconferenza  
delle sedute della Giunta comunale**  
(approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 di data 05 ottobre 2026)

**Articolo 1- Oggetto**

1. Il presente provvedimento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica “videoconferenza” nei casi in cui ciò possa favorire il buon funzionamento dell’organo collegiale o contribuire al più proficuo svolgimento dei relativi lavori, su decisione del Sindaco.

**Articolo 2- Definizioni**

1. Ai fini del presente disciplinare sono definite “sedute in videoconferenza” le riunioni in cui uno o più componenti della Giunta, il Segretario comunale o i dipendenti comunali (se invitati a partecipare) siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede istituzionale del Comune.
2. Con il termine “videoconferenza” si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
3. Le sedute della Giunta comunale possono svolgersi anche in forma “mista” con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In questo caso occorre dare atto della contestualità alla partecipazione tra componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l’intera durata della seduta.

**Articolo 3 - Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza**

1. La partecipazione a distanza delle riunioni della Giunta in modalità “videoconferenza” presuppone la disponibilità di strumenti telematici-informatici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, quindi il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. La disponibilità di un’adeguata connessione e della strumentazione informatica necessaria ad assicurare un collegamento audio-video bidirezionale è onere dei soggetti che partecipano alle sedute tramite collegamento da remoto, senza che ciò comporti alcun obbligo di acquisto della strumentazione a carico del Comune.
3. La Piattaforma telematica utilizzata è individuata in Google Meet (di seguito “Piattaforma”) che garantisce a il rispetto delle seguenti condizioni:
  - la verifica dell’identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza attraverso l’uso esclusivo delle credenziali fornite dall’Ente;
  - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;

- la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
  - la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione palese sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - la garanzia della segretezza delle sedute;
  - che il Segretario comunale sia posto nelle condizioni di verificare in modo certo, tramite schermata video, la presenza e l'identità dei componenti della Giunta e, qualora ciò non risulti possibile, gli stessi saranno considerati assenti;
  - la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
4. La Piattaforma garantisce che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
  5. Le sedute non potranno essere registrate autonomamente dai singoli partecipanti.
  6. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità fra tutti i partecipanti alla seduta degli atti inerenti alla discussione è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'invio della documentazione a mezzo e-mail ordinaria o di altri sistemi informatici di condivisione di files.

#### **Articolo 4 - Convocazione della Giunta**

1. La convocazione delle adunanze della Giunta comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, è inviata a cura del Sindaco, anche in forma semplificata e con l'ausilio dell'Ufficio Segreteria, a tutti i componenti dell'Organo e ai soggetti ammessi alla riunione.
2. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata dalla sede comunale ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il Segretario comunale, possono essere collegati da sedi diverse da quella comunale.
3. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, sarà fornito l'indirizzo di collegamento alla videoconferenza.

#### **Articolo 5 – Partecipazione alle sedute**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare e, in ogni caso, con l'adozione degli accorgimenti tecnici che garantiscono la segretezza delle sedute.
3. Il Sindaco, gli assessori, il Segretario comunale o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. Nel corso delle riunioni svolte in videoconferenza ciascun partecipante deve mantenere la videocamera sempre attivata.
5. Il soggetto che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
6. La visione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità consuete utilizzate per le sedute che si svolgono nella sede municipale.
7. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza svolta in presenza, così come per i quorum deliberativi.
8. La modalità telematica e la modalità mista non sono ammesse nel caso siano necessarie votazioni a scrutinio segreto.
9. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, è consentito al Presidente disporre la disattivazione dei microfoni impropriamente attivati.

#### **Articolo 6 – Svolgimento della seduta**

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video, l'identità dei partecipanti e la presenza del numero legale.
2. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto.
3. Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per la convocazione della seduta di Giunta in videoconferenza o durante lo svolgimento della stessa, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento telematico, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale degli assessori regolarmente collegati e/o presenti è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
4. I componenti che intendono assentarsi durante la seduta per uno o più punti all'ordine del giorno sono invitati a comunicarlo, in modo che la loro assenza in video non possa essere confusa con difetto di collegamento.
5. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta.
6. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente all'ora di chiusura.
7. Nel verbale di seduta il Segretario comunale darà evidenza delle circostanze effettive di partecipazione, indicando il numero e i nominativi dei componenti intervenuti in videoconferenza.;

#### **Articolo 7 - Votazione**

1. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto del Sindaco e degli assessori deve avvenire in modo palese, per appello nominale, dichiarazione di voto o avvalendosi delle funzionalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei partecipanti e l'espressione del voto (es: funzione alzata di mano).
2. Il Segretario comunale, a cui spetta la verbalizzazione delle sedute in videoconferenza, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il Segretario, potrà fare uso degli strumenti offerti dalla Piattaforma per la redazione del verbale.

#### **Art. 8 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta Comunale ed entra in vigore dalla data della sua esecutività.